

Firenze, 11 febbraio 2020

Spett.li
Aziende della Filiera Vini Chianti docg

Dir-MAB/fr

Prot. 145 A/1 – Circolare n. 1/20

Oggetto: 1) Brexit – aggiornamento scenari ripercussioni sulla tutela delle Denominazioni in Inghilterra; 2) Revisione prezario delle analisi dei campioni presunti irregolari – Comunicazioni.

Si riportano di seguito alcune comunicazioni di interesse per il settore vitivinicolo:

1) Brexit aggiornamento scenari ripercussioni sulla tutela delle Denominazioni in Inghilterra:
come noto lo scorso 31 gennaio, il Regno Unito ha abbandonato l'Unione Europea. Tale uscita è stata per adesso regolata dall'“Accordo di Recesso” che prima il Parlamento inglese e poi il Parlamento dell'Unione hanno approvato.

Detto accordo prevede una specifica parte dedicata alla transizione, individuando all'articolo 126 un **“periodo di transizione”, che terminerà il 31 dicembre 2020**, mentre l'art. 127 stabilisce che **durante il “periodo di transizione” il diritto dell'Unione Europea continuerà ad essere applicato nel Regno Unito e, pertanto tutto resta invariato in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci.**

Tali disposizioni concedono ulteriore tempo, sia per un graduale passaggio dal regime prima del recesso del Regno Unito alla successiva fase, sia per completare la stesura definitiva dell'“Accordo di libero scambio” fra U.E. ed il Regno Unito, dopo la fine del periodo di transizione.

Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo

Il periodo di transizione consentirà di avere più tempo per valutare le eventuali iniziative a tutela delle Denominazioni nel Regno Unito da intraprendere e se l'U.E. ed il Regno Unito riusciranno a concludere un accordo di libero scambio entro la data del 31 dicembre 2020.

In ultimo, si sottolinea come l'“Accordo di recesso” (art. 54, paragrafo 2) preveda che, una volta terminato il periodo di transizione, le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche

registrate fino a tale data nell'Unione Europea, continueranno ad essere protette nel Regno Unito, con particolare riferimento a quelle non originarie dello stesso Regno Unito;

2) *Revisione delle analisi campioni presunti irregolari:*

con Decreto dell'11 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 20, del 25 gennaio 2020, avente titolo “ Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni” si stabilisce che a decorrere dal primo febbraio 2020, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione analisi nell'ambito dell'applicazione del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571, art. 20, applicativo della Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 15e 17 (cosiddetta di depenalizzazione) passa dai precedenti 125,17= euro, a 126,55= euro per ogni campione.

Tale importo riguarda solo le revisioni di analisi di cui al successivo punto 1), mentre gli importi riportati ai successivi punti 2) e 3) si riferiscono ad altre tipologie di analisi e situazioni:

- 1) nell'ambito dei procedimenti per irregolarità contestate come illeciti amministrativi, di cui alla legge quadro n. 689/81 e, quindi quelle punite solo con sanzioni amministrative;
- 2) nell'ambito di procedimenti penali per contestazioni che nascono dall'I.C.Q.R.F., da effettuarsi presso i laboratori ICQRF attualmente pari a euro 25,82= a campione;
- 3) nell'ambito di procedimenti penali per contestazioni che partono dall'Autorità sanitaria, da effettuarsi presso l'Istituto Superiore di Sanità, stabilita dallo stesso Istituto di ben euro 900,00= a campione.

Nel confermare la disponibilità degli Uffici del Consorzio per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, con l'occasione si porgono i migliori saluti


Marco Alessandro Bani
Direttore